



## COMUNE DI CAIVANO

Città Metropolitana di Napoli

SETTORE POLITICHE SOCIALI

**AVVISO PUBBLICO Finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti che si pongano come ente attuatore in co-progettazione di un piano per l'accoglienza di cittadini stranieri della tipologia "accoglienza di carattere ordinario", da destinare a nuclei familiari, anche monoparentali, nell'ambito della Rete SAI**

### **PREMESSO CHE:**

Tra le funzioni fondamentali che il Comune esercita è prevista la Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, IV co. della Costituzione (art. 6, comma 1, lett. g).

Dato che in data 25 marzo 2022, in relazione alle eccezionali esigenze di accoglienza di cui all'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina", il Ministero dell'Interno ha pubblicato un avviso per l'ampliamento del sistema di accoglienza della rete SAI. Gli enti locali possono presentare progetti di accoglienza della tipologia "accoglienza di carattere ordinario", per 1.000 posti da destinare a nuclei familiari, anche monoparentali, che saranno finanziati a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo, nei limiti delle risorse disponibili.

Richiamato l'articolo 10 delle Linee Guida allegate al D.M. 18/11/2019 per cui l'Ente locale può avvalersi di uno o più enti attuatori, selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto del codice degli appalti e successive modifiche e integrazioni.

Posto che il Comune di Caivano intende partecipare all'avviso finalizzato all'avviso per la presentazione di nuove domande di finanziamento per progetti SAI, tipologia "accoglienza di carattere ordinario", finanziati a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo.

Considerato il Decreto Ministeriale n. 72 del 31/03/2021, il quale precisa quanto segue: "L'istituto della co-progettazione è disciplinato dal terzo comma dell'art. 55 CTS, di seguito riportato: "3. *La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2*".

Volendo, a questo punto, indagare la finalità di tale istituto, è utile richiamare la Relazione illustrativa del Governo sullo schema di CTS, nella parte in cui chiarisce che "(...) *Anche la co-progettazione viene individuata dal legislatore come strumento ordinario di esercizio dell'azione amministrativa, non più limitato ad interventi innovativi e sperimentali, attraverso il quale si realizzano forme di collaborazione pubblico/privato (...)*". La Corte costituzionale, qualificando l'istituto della co-progettazione, l'ha definita come modello che «non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a

*elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico» (n. 131 del 2020).*

Il CTS, in proposito, generalizza l'utilizzo della co-progettazione oltre il settore del welfare e, più precisamente, nell'ambito delle attività di interesse generale indicate nel catalogo contenuto nell'art. 5 CTS."

**Il Comune di Caivano indice un'istruttoria pubblica, ai sensi del D. Lgs. n. 117 del 03/07/2017 e del D.M. n. 72 del 31/03/2021, per l'individuazione di soggetti del terzo settore per la co-progettazione delle attività di accoglienza di cittadini stranieri della tipologia "accoglienza di carattere ordinario", da destinare a nuclei familiari, anche monoparentali, che saranno finanziati nell'ambito della Rete SAI, a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo.**

## **ART. 1 OGGETTO DELLA COPROGETTAZIONE**

La presente procedura è indetta ai sensi dell'art. 55 co. 3 del D.Lgs. n. 117/2017, dalle Linee Guida e dai manuali di riferimento per il sistema di accoglienza SIPROIMI, EX SPRAR oggi SAI. Il suddetto sistema di accoglienza ha come obiettivo principale la conquista dell'autonomia individuale dei richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria accolti. In quest'ottica diventa essenziale collocare al centro del Sistema di Protezione le persone accolte, le quali non sono dei meri beneficiari passivi di interventi predisposti in loro favore, ma protagonisti attivi del proprio percorso di accoglienza". Di conseguenza quella proposta dal SAI è un'accoglienza dettasi integrata. Per accoglienza integrata s'intende "la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio), contestualmente a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla conquista dell'autonomia individuale". "L'accoglienza integrata è costituita da una serie di servizi minimi garantiti:

- mediazione linguistico-culturale;
- accoglienza materiale;
- orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- formazione e riqualificazione professionale;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
- orientamento e accompagnamento legale;
- tutela psico-socio-sanitaria".

Viste le suddette linee guida, il presente avviso ha come oggetto la co-progettazione ed eventuale realizzazione dei percorsi di inclusione sociale relativamente alle persone individuate quali beneficiarie dei servizi di accoglienza residenziale al fine di far conseguire loro il massimo livello possibile di autonomia, sia lavorativa che abitativa, che negli altri livelli di inserimento sociale ed accesso ai diritti previsti quali linee fondanti del sistema di accoglienza integrata SAI. La co-progettazione dovrà essere effettuata tenendo conto dei manuali operativi e delle linee guida emanate in ambito del Sistema di Accoglienza ed Integrazione dal Ministero dell'Interno.

La co-progettazione avrà, inoltre, per oggetto la modalità di gestione, attraverso la messa a disposizione di strutture di tipo collettivo e di alloggi di civile abitazione, del servizio di accoglienza integrata rivolta agli stranieri in particolare ai richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale o motivi umanitari appartenenti alla categoria ordinari, individuati in nuclei familiari, anche monoparentali.

## **ART. 2 QUADRO NORMATIVO E PROGRAMMATARIO DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI**

Il presente Avviso è pubblicato in coerenza con le disposizioni legislative nazionali e regionali volte a promuovere il concorso e la partecipazione delle organizzazioni della cittadinanza attiva alla programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi del sistema di tutela pubblica dei diritti di cittadinanza sociale:

- **Rete SAI:** Sistema di Accoglienza e Integrazione, acronimo che indica il nuovo sistema di accoglienza previsto dal **D.L. 130/2020**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 ottobre 2020;
- **D.M. 18/11/2019:** Decreto del Ministero dell'Interno recante la disciplina organica in materia;
- **D.M. n. 72 del 31/03/2021:** Decreto del Ministero dell'Interno di adozione delle linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore;
- **Manuale SPRAR:** manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria;
- **Manuale unico di rendicontazione:** il manuale SPRAR relativo alla rendicontazione (versione 2.0 maggio 2018);
- **Legge n. 241/1990** e successive modifiche ed integrazioni – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- **Legge n. 328/2000**, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- **DPCM del 30/03/2001** “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona” ai sensi dell'Art. 5 della Legge 328/2000;
- **D. Lgs. n. 117 del 03/07/2017** “Codice del terzo settore”, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, e successive modifiche apportate dal D. Lgs. n. 105 del 3 agosto 2018.

## **ART. 3 MODALITÀ DI COPERTURA SPESE E DURATA DEL PROGETTO**

I progetti di accoglienza integrata della rete SAI sono finanziati a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo.

Il progetto presentato sarà attivato solo in caso di approvazione e ammissione finanziamento da parte del Ministero dell'Interno. Il costo massimo stimato annuo del progetto è pari ad € **450.592,50** calcolato, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 delle Linee allegate al D.M. 18/11/2019, prevedendo un costo massimo pro-die pro-capite di € **41,15** per l'accoglienza di **30** utenti. Il progetto è strutturato su base triennale.

Il suddetto importo progettuale sarà suscettibile di eventuale successiva ridefinizione in misura proporzionale sulla base della somma effettiva finanziata dal Ministero, in caso di importo assegnato diverso da quello preventivato nel Piano Finanziario. Il finanziamento ministeriale verrà erogato al soggetto attuatore nei tempi e modi stabiliti dal Ministero dell'Interno e comunque solo dopo l'avvenuto accredito dei fondi assegnati all'Ente locale, secondo le regole stabilite dal Ministero dell'Interno per la gestione di progetti della rete SAI.

Il Soggetto Attuatore selezionato opererà nella fase della co-progettazione e nelle fasi successive relative alla gestione del servizio. I progetti ammessi a finanziamento avranno inizio secondo le specifiche indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno, con possibilità di

revisioni progettuali a livello gestionale e/o organizzativo e di budget e con possibilità di ampliamenti.

Il Comune si riserva la facoltà, qualora la domanda di avvio del progetto venga accolta dal Ministero dell'Interno, di non dare luogo alla sua esecuzione per qualsiasi causa o motivo che imponga o renda opportuna una tale decisione.

Il Ministero dell'Interno selezionerà i progetti di accoglienza integrata, finanziando i meritevoli a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo, secondo quanto previsto dall'Avviso. Solo a seguito di comunicazione da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione e conseguente finanziamento del progetto presentato ed effettuate, in ogni caso, le verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, l'Amministrazione Comunale si impegna a stipulare con l'ente/enti gestore/i individuato/i un'apposita convenzione.

#### **ART. 4 CARATTERISTICHE DEI SERVIZI OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO**

L'Amministrazione, con il presente avviso a manifestare interesse, acquisisce la disponibilità da parte degli enti individuati a co-progettare ed eventualmente a gestire servizi di accoglienza integrata destinati a nuclei familiari, anche monoparentali, rientranti nella "categoria ordinari", composti da richiedenti asilo e protezione umanitaria, secondo i requisiti di legge previsti per la suddetta categoria di intervento, di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 18/11/2019.

L'Amministrazione intende partecipare all'avviso per la presentazione progetti di accoglienza della tipologia "accoglienza di carattere ordinario", per 1.000 posti da destinare a nuclei familiari, anche monoparentali, che saranno finanziati a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo, nei limiti delle risorse disponibili.

Come descritto dal "Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale", (a cura del Servizio Centrale, disponibili sul sito web: <http://www.serviziocentrale.it>), i servizi che rientrano nell'ambito degli interventi di accoglienza e accompagnamento all'integrazione previsti dal SIPROIMI, sono rivolti a richiedenti e titolari di protezione internazionale (persone che sono ancora richiedenti asilo (richiedenti protezione), che hanno ottenuto lo status di rifugiato o una forma alternativa di protezione e ai minori stranieri non accompagnati. La finalità principale consiste nell'offrire accoglienza e favorire la possibilità di integrazione, informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico di cittadini stranieri.

I servizi minimi sono espletati con le seguenti modalità - art. 34 delle Linee Guida per il funzionamento del SIRPOIMI "Servizi minimi da garantire":

- a) Accoglienza materiale - Gli enti locali sono tenuti a: garantire il vitto e soddisfare le richieste e le particolari necessità in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte; fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e rispettando le esigenze individuali; fornire il materiale scolastico per i minori;
- b) Mediazione linguistico-culturale - Il servizio di mediazione linguistico-culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati. Gli enti locali hanno obbligo di garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la comunicazione - sia linguistica (interpretariato), che culturale -tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza);
- c) Orientamento e accesso ai servizi del territorio - Gli enti locali titolari di finanziamento sono tenuti a: garantire le procedure di iscrizione anagrafica secondo quanto dispone la

normativa vigente; orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio, facilitandoli nell'accesso e nella fruibilità dei servizi erogati, così come previsto dal Manuale operativo; garantire l'accesso e la fruibilità del diritto alla salute;

- d) Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori - Gli enti locali sono tenuti a: garantire l'inserimento scolastico dei minori e l'istruzione degli adulti secondo gli obblighi di legge e monitorarne la frequenza; favorire, ove possibile, l'accesso all'istruzione secondaria e universitaria; garantire l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e conseguimento dell'attestazione e/o certificazione della lingua italiana, secondo il livello di conoscenza di ciascun beneficiario, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di quindici ore settimanali;
- e) Formazione e riqualificazione professionale - Gli enti locali titolari di finanziamento sono tenuti a: sviluppare azioni di orientamento al lavoro, incluso l'utilizzo di specifici strumenti di profilazione delle competenze; orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e ri-qualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.); facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali;
- f) Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo - Gli enti locali titolari di finanziamento sono tenuti a: garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro e l'orientamento ai servizi per l'impiego; facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti adeguati per beneficiari con specifiche esigenze, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accesso al lavoro per le persone svantaggiate e appartenenti a categorie protette;
- g) Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo - Gli enti locali titolari di finanziamento sono tenuti a: favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari; facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti adeguati ai beneficiari con specifiche esigenze;
- h) Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale – Gli enti locali titolari di finanziamento sono tenuti a: promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina; promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari; costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati; promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati;
- i) Orientamento e accompagnamento legale - Gli enti locali titolari di finanziamento sono tenuti a: per i richiedenti asilo garantire l'orientamento e l'accompagnamento nell'interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale; garantire la verifica degli adempimenti amministrativi di segnalazione agli organi competenti e le dovute azioni di legge in materia di presa in carico dei cittadini stranieri e garantire il supporto per la regolarizzazione degli stessi nell'ipotesi in cui formalizzino la richiesta di protezione internazionale; garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di immigrazione e d'asilo; garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure amministrative relative alla posizione di ogni singolo beneficiario; garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano; garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario; garantire l'assistenza tecnico legale nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico;

j) Tutela psico-socio-sanitaria - Gli enti locali titolari di finanziamento sono tenuti a: garantire l'attivazione del sostegno psico-socio-assistenziale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari; nel caso di servizi di accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati garantire i servizi psico-socio-educativi; garantire l'accompagnamento al Servizio sanitario nazionale per l'attivazione dei relativi servizi di base e/o specialistici; garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza; garantire, nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico, l'accesso ai necessari servizi psico-socio-sanitari, accompagnando l'eventuale piano terapeutico-riabilitativo individuale con attività socio-assistenziali; garantire la flessibilità degli interventi al fine di declinarli in base all'evoluzione della condizione di vulnerabilità durante il percorso di accoglienza; costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze psico-socio-sanitarie, dipendenti anche dal loro percorso migratorio e personale, nonché dalle condizioni specifiche di riduzione in situazione di sfruttamento o di violenze e/o torture subite; costruire e consolidare, per eventuali situazioni emergenziali, la collaborazione con gli attori pubblici e privati che, a diverso titolo, possono partecipare alla complessiva gestione delle casistiche, di cui al punto precedente. Nel caso di beneficiari con disagio mentale, che necessitino di una presa in carico specialistica, se pur temporanea, le attività dei progetti di accoglienza vanno a integrare e completare l'attività di valutazione dei bisogni e di definizione del programma terapeutico-riabilitativo individuale attivato dai servizi per la salute mentale del territorio. Pertanto gli enti locali sono obbligati nello specifico a: attivare programmi di supporto e di riabilitazione in maniera concordata e continuativa con la struttura sanitaria locale preposta; programmare la presa in carico diretta da parte dei dipartimenti di salute mentale presso le proprie strutture residenziali là dove la situazione clinica lo richieda; garantire un raccordo con il servizio di salute mentale del territorio tramite protocolli di intesa che esplicitino i livelli di collaborazione operativa atti a sostenere gli specifici interventi; prevedere la presenza di una rete territoriale atta a rendere sostenibile la presa in carico in termini di prossimità e accesso ai servizi specialistici e strutturati. Nel caso di beneficiari disabili e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, l'ente locale attiva programmi di supporto, cura e riabilitazione concordati con la struttura sanitaria preposta.

Le strutture utilizzate per l'accoglienza devono avere i seguenti requisiti previsti dall'art. 19 del Decreto Ministeriale 18 novembre 2019:

- a) destinate ad uso residenziale e/o a civile abitazione;
- b) immediatamente e pienamente fruibili;
- c) ubicate nel territorio dell'ente locale proponente o di altro ente locale nell'ambito della medesima provincia, ovvero di provincia differente, purché limitrofo, ad esso associato o consorziato o aderente al progetto;
- d) conformi alle vigenti norme e regolamenti europei, nazionali, regionali e locali in materia urbanistica e di edilizia residenziale, nonché in materia igienico sanitaria, di sicurezza antincendio, anti-infortunistica, impiantistica e di tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi del lavoro;
- e) predisposte e organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto del numero e delle caratteristiche delle persone da accogliere;

- f) adeguate, in relazione al rapporto superficie-soggetti accolti, alla capacità abitativa stabilita dalla normativa locale, regionale o nazionale;
- g) in caso di accoglienza di minori stranieri non accompagnati, autorizzate e/o accreditate in base alla vigente normativa regionale o nazionale laddove non sussista un recepimento regionale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2001, n. 308, recante «requisiti minimi strutturali per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328»;
- h) in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative per l'accoglienza di soggetti portatori di esigenze particolari;
- i) non collocate in luoghi lontani dai centri abitati;
- j) ubicate in luoghi adeguatamente serviti da mezzi di trasporto al fine di garantire una efficace erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata;
- k) con costi di locazione in linea con i prezzi medi del mercato immobiliare locale determinati in base ai parametri fissati dall'Agenzia delle entrate (banca dati quotazioni immobiliari);
- l) destinate esclusivamente a progetti Siproimi, ad eccezione delle ipotesi in cui l'accoglienza nell'ambito del sistema è assicurata in strutture specialistiche destinate a soggetti con particolari vulnerabilità.

#### **ART. 5 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Possono presentare istanza di partecipazione i soggetti del terzo settore, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 117 del 2017. I suddetti soggetti possono partecipare alla selezione in forma singola o associata.

#### **Requisiti generali e di idoneità professionale**

Possono partecipare al presente Avviso i soggetti che non siano incorsi, all'atto della presentazione della domanda:

- a) nelle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., applicabile alla fattispecie in via analogica. I soggetti partecipanti attestano il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- b) in procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge n. 1423/1956 e s.m.i. o di una o più cause ostative previste dall'art. 10, della legge n. 575/1965 e s.m.i.;
- c) in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4, del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;
- d) in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
- e) in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 marzo 1990, n. 55;
- f) in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e di ogni

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

- g) in gravi negligenze o in azioni in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione; in errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale, accertati con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;
- h) in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
- i) in false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di selezione per l'assegnazione di contributi, né per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- j) in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da procedure di gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;
- k) in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
- l) in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., o in altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

I soggetti partecipanti devono possedere finalità statutarie e/o istituzionali congruenti con i servizi e le attività oggetto della presente procedura, desumibili dall'atto costitutivo, dallo Statuto o da analoga documentazione istituzionale prevista dalla specifica disciplina vigente in relazione alla natura del soggetto proponente.

In particolare, i soggetti proponenti devono essere in possesso di:

- iscrizione alla C.C.I.A.A. dalla quale si evinca che l'oggetto sociale è attinente ai servizi oggetto del presente avviso. I soggetti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea dovranno provare la loro iscrizione in appositi Albi o Registri equipollenti istituiti presso lo Stato in cui sono stabiliti, con le modalità previste dall'art. 83, comma 3 del D.Lgs 50/2016.
- per le cooperative: iscrizione nell'Albo delle cooperative, precisando i dati dell'iscrizione, l'oggetto sociale e le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa;
- per le associazioni/organizzazioni di volontariato e di promozione sociale: iscrizione negli albi previsti dal Codice del Terzo Settore ed esibizione di copia dello Statuto e dell'atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento dei servizi di cui alla presente selezione.

### **Requisiti di capacità tecnica e professionale**

E' richiesta un'esperienza pregressa specifica nel settore dell'accoglienza di richiedenti asilo e protezione internazionale. In particolare i soggetti partecipanti dovranno avere all'attivo ed in corso di realizzazione almeno n. 1 progetto di accoglienza integrata nell'ambito del Sistema Accoglienza e Integrazione (SAI) del Ministero dell'Interno.

Nel caso in cui gli enti attuatori si costituiscano in consorzio, ovvero in ATI/ATS/RTI, i requisiti generali e di idoneità professionale, elencati in precedenza, devono essere posseduti da ciascuno degli enti consorziati, associati o raggruppati.



I requisiti di capacità tecnica e professionale, relativi all'esperienza specifica nel settore di intervento, in caso di consorzio ovvero di ATI/ATS/RTI, non devono essere posseduti necessariamente da ciascuno degli enti consorziati, associati o raggruppati, ma possono essere soddisfatti dal raggruppamento nel suo complesso. L'associazione o il raggruppamento degli enti attuatori possono essere formalizzati anche successivamente all'ammissione dell'ente locale al finanziamento.

I soggetti proponenti, singoli o in raggruppamento, devono essere in possesso di strutture di accoglienza con i requisiti previsti dall'art. 19 del Decreto Ministeriale 18 novembre 2019, oppure impegnarsi ad acquisirne il possesso (mediante contratto di acquisto, fitto o affidamento) entro la data di avvio della proposta progettuale eventualmente finanziata.

#### **ART. 6 FORMALIZZAZIONE DEL COSTITUENDO PARTENARIATO E RUOLO DEL CAPOFILA**

I soggetti che in sede di co-progettazione sono stati designati a concorrere all'attuazione del progetto operativo assumono il ruolo di partner nella fase di progettazione esecutiva e sono tenuti a perfezionare e formalizzare, in caso di ammissione a finanziamento della proposta progettuale, la medesima partnership mediante la sottoscrizione di apposito contratto costitutivo di ATS/ATI/RTI.

Il contratto costitutivo di ATS/ATI/RTI di cui al comma 1 disciplina gli impegni, la responsabilità ed i reciproci rapporti tra i partner, così come definiti in sede di progettazione esecutiva.

Nelle more della stipula del contratto costitutivo di cui al comma 1, e comunque fino alla conclusione della fase di progettazione esecutiva, ciascuno dei partner della costituenda ATS/ATI/RTI assume la responsabilità delle funzioni e degli adempimenti ad esso assegnati nel corso della stessa progettazione esecutiva.

Il partner destinato ad assumere il ruolo di capofila della costituenda ATS/ATI/RTI assume le funzioni di coordinamento della progettazione esecutiva ed è responsabile dell'espletamento di ogni adempimento previsto ai fini dell'accesso a finanziamento.

#### **ART. 7 MODALITA' E TERMINI DI PARTECIPAZIONE**

I soggetti in possesso dei necessari requisiti di ammissibilità alla selezione potranno manifestare il proprio interesse presentando apposita istanza di partecipazione al Comune di Caivano, con i contenuti, secondo le modalità ed entro il termine perentorio di cui ai successivi comma del presente articolo.

Il/i soggetto/i proponente/i dovranno presentare la seguente documentazione:

- Istanza di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante e redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con annessa dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso di tutti i requisiti di partecipazione all'Avviso richiesti all'art. 5;
- Progetto tecnico contenente gli elementi oggetto di valutazione, secondo l'ordine dei criteri individuati nella griglia di valutazione, coerentemente con quanto specificato nell'Avviso;
- Piano finanziario provvisorio contenenti i costi annuali previsti per la realizzazione della proposta progettuale;
- Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di possesso o impegno a dotarsi di strutture di accoglienza, con i requisiti previsti dall'art. 19 del Decreto Ministeriale 18 novembre 2019, entro la data di avvio della proposta progettuale eventualmente finanziata;

- Eventuale dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo ai fini della partecipazione alla manifestazione d'interesse oggetto dell'Avviso;
- Atto Costitutivo e Statuto o, in alternativa, visura camerale del/i soggetto/i proponente/i, qualora disponibile;
- Copia decreti di iscrizione ai registri di settore competenti del/i soggetto/i proponente/i;
- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante o dei dichiaranti in caso di presentazione in forma associata.

La documentazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante. In caso di raggruppamento la dichiarazione di costituenda ATI e l'offerta economica vanno sottoscritti digitalmente da tutti i rappresentanti dei soggetti componenti il raggruppamento medesimo.

In caso di partecipazione in forma associata, l'istanza di partecipazione, il progetto tecnico, il piano finanziario e la dichiarazione di impegno a costituirsi in raggruppamento devono essere resi congiuntamente da tutti i soggetti interessati e firmati digitalmente dai legali rappresentanti componenti il raggruppamento medesimo.

L'istanza di partecipazione, da indirizzare al Comune di Caivano indicando chiaramente nell'intestazione la dicitura: **AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI SOGGETTI CHE SI PONGANO COME ENTE ATTUATORE IN CO-PROGETTAZIONE DI UN PIANO PER L'ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI DELLA TIPOLOGIA "ACCOGLIENZA DI CARATTERE ORDINARIO", DA DESTINARE A NUCLEI FAMILIARE, ANCHE MONOPARENTALI, NELL'AMBITO DELLA RETE SAI**, deve essere presentata entro e non oltre il giorno **6 maggio 2022** alle ore **23:00** e dovrà pervenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata alla casella PEC: **protocollo.caivano@asmepec.it**

Il Comune di Caivano declina ogni responsabilità per errori di server e/o digitalizzazione dell'indirizzo PEC e rigetterà come inammissibili le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui al comma precedente.

I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendano partecipare alla procedura dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità.

#### **ART. 8 CONDIZIONI DI INAMMISSIBILITÀ/ESCLUSIONE**

Sono considerate inammissibili e quindi comunque escluse dalla valutazione le proposte progettuali che non abbiano le caratteristiche minime richieste e, in particolare, le proposte:

- a. pervenute oltre il termine stabilito all'art. 7 del presente Avviso;
- b. presentate da soggetti diversi da quelli legittimati ai sensi dell'art. 5 o privi dei requisiti di accesso stabiliti dal presente Avviso;
- c. prive della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 7 del presente Avviso;
- d. presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quella richiesta all'art. 7 del presente Avviso;
- e. prive di firma digitale.

Ai soggetti non ammessi per i motivi di cui sopra verrà data comunicazione formale.

Solo in caso di difetti, carenze o irregolarità non essenziali l'Amministrazione procederà a richiedere integrazioni/chiarimenti.

#### **ART. 9 PROCEDURA DI AMMISSIONE**

La Commissione di Valutazione, nominata con successivo provvedimento, procederà all'esame e valutazione delle proposte progettuali pervenute e ritenute ammissibili.

#### **ART. 10 CRITERI DI VALUTAZIONE**

Ai fini della selezione saranno valutati elementi di natura progettuale, tecnica ed economica. Per l'ammissione alla graduatoria ogni proposta progettuale dovrà conseguire un punteggio minimo complessivo di almeno 60/100.

I soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti saranno valutati, con attribuzione di specifico punteggio, sulla base dei seguenti criteri e sub-criteri:

<b>CRITERI</b>	<b>SUB- CRITERI</b>	<b>PUNTEGGIO (MIN-MAX)</b>
<b><u>Servizi e attività di accoglienza integrata</u></b>	Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi del SAI in tema di accoglienza materiale	1-6
	Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi del SAI in tema di Mediazione linguistico-culturale e insegnamento della lingua italiana	1-6
	Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi del SAI in tema di Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale e all'accesso ai servizi del territorio	1-6
	Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi del SAI in tema di Formazione e qualificazione professionale	1-6
	Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi del SAI in tema di Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo	1-6
	Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi del SAI in tema di Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo	1-6
	Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi del SAI in tema di Orientamento e accompagnamento legale	1-6
	Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi del SAI in tema di Tutela psico-socio-sanitaria	1-6
	Modalità di presa in carico di utenti con particolari fragilità	1-6
<b>Totale criterio di valutazione "Servizi e attività di accoglienza integrata"</b>		<b>max 54</b>

<b><u>Organizzazione e gestione del lavoro</u></b>	Previsione di modalità di organizzazione del lavoro per la programmazione e l'attuazione delle attività e dei servizi di accoglienza integrata	1-15
	Adozione di procedure per le attività di monitoraggio, gestione e controllo delle attività e dei servizi di accoglienza integrata	1-15
	Modalità organizzative, coordinamento, formazione, supervisione, gestione dell'équipe multidisciplinare, nonché verifica e monitoraggio del lavoro svolto	1-16
Totale criterio di valutazione "Organizzazione e gestione del lavoro"		<b>max 46</b>
<b>Punteggio massimo totale</b>		<b>max 100</b>

Il soggetto selezionato parteciperà al Tavolo di Co-progettazione mirato a definire il progetto definitivo da presentare unitamente alla domanda di finanziamento.

L'Ente si riserva di non effettuare alcuna preventiva selezione in caso giunga una sola istanza.

L'Ente si riserva, altresì, di non procedere con la co-progettazione e di non partecipare al bando del Ministero dell'Interno di non dare luogo alla sua esecuzione per qualsiasi causa o motivo che imponga o renda opportuna una tale decisione.

**Il Comune procederà ad individuare la rete, secondo i criteri di valutazione di cui al presente articolo, anche in presenza di una sola offerta, purché valida. Il progetto definitivo da trasmettere al Ministero dell'Interno in risposta al bando in oggetto sarà approvato da tutti i soggetti partecipanti alle attività di co-progettazione.**

#### **ART. 11 INFORMAZIONI**

Per informazioni relative al presente avviso inoltrare i quesiti e le richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: [politichesociali@comune.caivano.na.it](mailto:politichesociali@comune.caivano.na.it)

I chiarimenti potranno essere richiesti in forma scritta entro e non oltre la scadenza del presente avviso.

#### **ART.12 DIRITTO DI ACCESSO**

Ai fini della presente manifestazione d'interesse sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Tuttavia, è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

Esclusivamente in relazione alla presente manifestazione di interesse la difesa in giudizio dei propri interessi potrà essere dimostrata dall'operatore economico mediante la richiesta di

accesso formulata dal proprio legale, a cui dovrà essere allegato, debitamente compilato, l'atto di procura alle liti.

Non saranno comunque prese in considerazione le richieste di accesso agli atti in relazione ad informazioni effettuate da operatori economici la cui posizione in graduatoria non permette loro di avere un interesse a ricorrere.

#### **ART. 13 TRATTAMENTO DATI PERSONALI - INFORMATIVA**

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 e del D.Lgs.30 giugno 2003, n.196, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso l'Ente e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo. I dati personali saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara ("Tutela Privacy"). Responsabile interno del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore di riferimento. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16.

#### **ART. 14 – PUBBLICITÀ E DOCUMENTI DELLA SELEZIONE**

Il presente Avviso con i relativi allegati è pubblicato in versione integrale sul sito istituzionale del Comune di Caivano. Tale pubblicazione assolve ogni obbligo di comunicazione formale ai potenziali partecipanti alla procedura. I soggetti che intendano partecipare alla presente procedura hanno l'obbligo di visionare la pagina dedicata fino al giorno della scadenza del termine per acquisire eventuali informazioni integrative fornite dall'amministrazione ai fini della presentazione della proposta progettuale.

Il presente avviso/manifestazione di interesse/dichiarazione di raggruppamento temporaneo vengono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'Ente e sul sito web istituzionale <https://www.comune.caivano.na.it/>

#### **ART. 15 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - INFORMAZIONI**

Ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento è Dott.ssa Carmela Ponticelli.